

COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

Via Caduti Murellesi n. 72

12030 MURELLO – CN –

Tel. 0172/98102 – 0172/98124

REGOLAMENTO

EDILIZIO

**(TESTO AGGIORNATO A SEGUITO DELLE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI DI CUI ALLE DD.C.C. N. 27/25.07.2011, N.
11/23.02.2012 E N. 22/23.06.2015)**

INDICE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

ART. 2 – Formazione della Commissione Edilizia

ART. 3 – Attribuzione della Commissione Edilizia

ART. 4 – Funzionamento della Commissione Edilizia

TITOLO II – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

ART. 5 – Certificato urbanistico (C.U.)

ART. 6 – Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

**ART. 7 – Domanda di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
e progetto Municipale**

ART. 8 – Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

ART. 9 – Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

ART. 10 – Comunicazione dell'inizio dei lavori

ART. 11 – Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia

**ART. 12 – Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del
certificato di abitabilità**

TITOLO III – PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 13 – Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

Art. 14 – Altezza della costruzione (H)

Art. 15 – Numero dei piani della costruzione (Np)

**Art. 16 – Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc),
della costruzione dal ciglio stradale (Ds)**

Art. 17 – Superficie coperta dalla costruzione (Sc)

Art. 18 – Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

Art. 19 – Superficie utile netta della costruzione (Sun)

Art. 20 – Volume della costruzione (V)

Art. 21 – Superficie fondiaria (Sf)

Art. 22 – Superficie territoriale (St)

Art. 23 – Rapporto di copertura (Rc)

Art. 24 – Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

Art. 25 – Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

Art. 26 – Indice di densità edilizia fondiaria (If)

Art. 27 – Indice di densità edilizia territoriale (It)

Art. 27/bis – Disposizione transitoria

TITOLO IV – INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 28 – Salubrità del terreno e della costruzione

Art. 29 – Allineamenti

Art. 30 – Salvaguardia e formazione del verde

Art. 31 – Requisiti delle costruzioni

Art. 32 – Inserimento ambientale delle costruzioni

Art. 33 – Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

Art. 34 – Interventi urgenti

Art. 35 – Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

TITOLO V – PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art. 36 – Altezza interna dei locali abitativi

Art. 37 – Antenne

Art. 38 – Chioschi e mezzi pubblicitari

Art. 39 – Coperture, canali di gronda e pluviali

Art. 40 – Cortili e cavedi

Art. 41 – Intercapedini e griglie di aerazione

Art. 42 – Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

Art. 43 – Muri di sostegno

Art. 44 – Numeri civici

Art. 45 – Parapetti e ringhiere

Art. 46 – Passaggi pedonali e marciapiedi

Art. 47 – Passi carrabili

Art. 48 – Passi ciclabili

Art. 49 – Portici e “pilotis”

Art. 50 – Prefabbricati

Art. 51 – Rampe

Art. 52 – Recinzioni e cancelli

Art. 53 – Serramenti

Art. 54 – Servitù pubbliche

Art. 55 – Soppalchi

Art. 56 – Sporgenze fisse e mobili

Art. 57 – Strade private

Art. 58 – Terrazzi

TITOLO VI – ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 59 – Prescrizioni generali

Art. 60 – Richiesta e consegna di punti fissi

Art. 61 – Disciplina del cantiere

Art. 62 – Occupazione del Suolo pubblico e recinzioni provvisorie

Art. 63 – Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

Art. 64 – Scavi e demolizioni

Art. 65 – Rinvenimenti

Art. 66 – Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

TITOLO VII – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 67 – Vigilanza e coercizione

Art. 68 – Violazione del Regolamento e sanzioni

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 69 – Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad
eventi accidentali**

Art. 70 – Deroghe

ALLEGATI

Modello 1 - Certificato Urbanistico (C.U.)

Modello 2 – Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

Modello 3 – Relazione Illustrativa del Progetto Municipale

Modello 4 – Concessione Edilizia

Modello 5 – Autorizzazione Edilizia

Modello 6 – Comunicazione di Inizio dei lavori

Modello 7 – Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

Modello 8 – Richiesta del certificato di abitabilità

Modello 9 – Atto di impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole

Modello 10 – Certificato di abitabilità

APPENDICE ALL'ART. 31

- 1. Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31**
- 2. Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 31.**
- 3. Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.**

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 **Oggetto del regolamento Edilizio (R.E.)**

1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"), disciplina:
 - a) La formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;
 - b) Gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
 - c) I parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
 - d) L'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
 - e) Le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
 - f) L'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
 - g) La vigilanza e le sanzioni.

2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

Art. 2

Formazione della Commissione Edilizia

- 1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.**
- 2. La Commissione è composta da n. 7 componenti designati dall'Organo Comunale competente, di cui:**
 - **N. 1 Tecnico comunale dipendente o incaricato (senza diritto di voto),**
 - **N. 4 esperti in materia edilizia/urbanistica,**
 - **N. 1 Tecnico laureato con particolare competenza ed esperienza nel settore dei beni culturali ambientali e paesistici a norma dell'art. 14 della L.R. 20/89;**
 - **N. 1 Tecnico laureato o diplomato con esperienza nel settore urbanistico edilizio, nel campo della prevenzione incendi e della gestione del suolo.**

I componenti, nella prima seduta eleggono il Presidente ed il Vice Presidente.

3. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione il Sindaco, i membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
4. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo Comunale che l'ha designata: pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente. Le dimissioni hanno effetto immediato.
6. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 3;
 - b) per assenza ingiustificata a due sedute consecutive.
7. La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.
8. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 giorni dalla data di avvenuta presentazione delle dimissioni.

Art. 3

Attribuzioni della Commissione Edilizia

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
 - a) il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
 - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità del parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio Comunale – ciascuno nell'ambito delle proprie competenze – hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) programmi pluriennali di attuazione;
 - d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - e) modalità di applicazione del contributo di concessione.

Art. 4

Funzionamento della Commissione Edilizia

1. La Commissione, su convocazione del Presidente si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario in ragione delle pratiche edilizie da esaminare; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
2. Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Tecnico Comunale dipendente / incaricato, senza diritto di voto.
3. **Assiste ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Area Tecnica ed ha facoltà di assistervi il Sindaco pro-tempore.**

4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula: dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità l'istanza viene rinviata a successiva seduta qualora si rientri nei termini di cui alla Legge 493/93, in alternativa decide il Responsabile del Provvedimento.
7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile dei Servizi Tecnici di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà – con le stesse modalità decisionali – di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede riportanti il numero della relativa pratica edilizia e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Responsabile del Servizio.
10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazione o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti.

- c) le modalità d'intervento consentite;
 - d) la capacità edificatoria consentita;
 - e) i vincoli incidenti sull'immobile.
3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 7 Richiesta di permesso di costruire e di titolo abilitativo edilizio e progetto municipale

1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità Comunale la concessione o l'autorizzazione per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
2. La richiesta di permesso di costruire o di titolo abilitativo edilizio è composta dai seguenti atti:
- a) domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:
 - 1. generalità del richiedente
 - 2. numero del codice fiscale – o della partita IVA nel caso si tratti di Società – del proprietario e del richiedente;
 - 3. estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
 - b) documento comprovante la proprietà o altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
 - c) progetto municipale.
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. A), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti nonché di una bozza di convenzione secondo il disposto del comma 5 dell'art. 49 della L.R. 05.12.1977 n. 56.
4. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:
- a) Estratto della mappa catastale;

- b) Estratti degli elaborati del P.R.G.C. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
- c) Rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 – 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
- d) Specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
- e) Documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
- f) Simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
- g) Planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.....);
- h) Piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100, 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
 1. Le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
 2. Le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti; delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
 3. I prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
 4. I particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
 5. Nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione e per le varianti in corso d'opera, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;

- i) Relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.
5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.
 6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
 7. La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.

Art. 8 Rilascio di permesso di costruire e di titolo abilitativo edilizio

1. I permessi di costruire e i titoli abilitativi edilizi sono rilasciati dall'Autorità comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento.
2. I permessi di costruire e i titoli abilitativi edilizi rilasciati sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e sono annotati nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
3. I permessi di costruire e i titoli abilitativi edilizi devono contenere:
 - a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);
 - b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti visto dall'Autorità comunale, è allegato alla concessione e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante;
 - c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazione d'uso;

- d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
- e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
- f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
- g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
- h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;
- i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
- j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
- k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
- l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- p) le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;
- q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art. 9 Diniego di permesso di costruire e di titolo abilitativo edilizio

1. Il diniego del permesso di costruire è assunto dall'Autorità Comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del permesso di costruire.
3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.

Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori

1. Il titolare del permesso di costruire o del titolo abilitativo edilizio deve comunicare con atto scritto all'Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
2. La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:
 - a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
 - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del permesso di costruire o del titolo abilitativo edilizio, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 11 Voltura di permesso di costruire e di titolo abilitativo edilizio

1. Il trasferimento del permesso di costruire o del titolo abilitativo edilizio ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.
3. La voltura del permesso di costruire o del titolo abilitativo edilizio è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore concessione o autorizzazione per le opere mancanti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve comunicare all'Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all'Autorità Comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

TITOLO III

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri (m), tra l'estradosso dell'ultimo solaio ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso ed il punto più basso della linea di spiccatto; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile – ivi compresi i sottotetti che posseggono i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili – con esclusione dei volumi tecnici.
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
5. La linea di spiccatto è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. Art. 18), al netto di eventuali soppalchi, l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccatto è l'altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Art. 14 Altezza della costruzione (H)

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri (m), è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali – e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m., misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc) della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri (m) e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (D.s.),

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.

Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati (m²), della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati (m²), è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
 - a) ai “bow window” ed alle verande;
 - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

Sono escluse le superfici relative:

- c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
- d) ai porticati, ai “pilotis”, alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
- e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
- f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;
- g) ai cavedi.

Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati (m²), è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all’art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
2. Le soglie di passaggio da una vano all’altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art. 20 **Volume della costruzione (V)**

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi (m³), è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'estradosso della superficie di copertura.
3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

Art. 21 **Superficie fondiaria (Sf)**

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati (m²), al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art. 22 **Superficie territoriale (St)**

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati (m²), comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art. 23 **Rapporto di copertura (Rc)**

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale (%), tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc / Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($Uf = Sul / Sf$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (m^2 / m^2).

Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = Sul / St$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (m^2 / m^2).

Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($If = V/Sf$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria mc/mq (m^3 / m^2).

Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($It = V/St$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale mc/mq (m^3 / m^2).

Art. 27 bis Disposizione transitoria

1. Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.

TITOLO IV

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione

1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alla murature e/o alle strutture sovrastanti.
4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art. 29 **Allineamenti**

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Art. 30 **Salvaguardia e formazione del verde**

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
3. La vegetazione non può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale.
4. È fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
6. L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Art. 31 **Requisiti delle costruzioni**

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2. Le norme di settore alle quali debbono confermarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni

1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.
3. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
4. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti – quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. – che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico – artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate; è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.

Art. 34**Interventi urgenti**

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabile sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve richiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stadali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.

6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.

TITOLO V

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi

1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sginci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 1. ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;

b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:

1. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 2. interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.
6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.

Art. 37

Antenne

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento – con piu' di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati piu' apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. L'Autorità Comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio – televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

Art. 38**Chioschi e mezzi pubblicitari**

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, comma 4, 5, 6, 7.
8. L'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

Art. 39**Coperture, canali di gronda e pluviali**

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.

3. I canali di gronda e di pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali nelle nuove costruzioni devono essere incassati ad un'altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Art. 40 Cortili e cavedi

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale disimpegni, ambienti di servizi, ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - Altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m (quadrati);
 - Altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m (quadrati);
 - Altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min 16,00 m (quadrati);
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietato qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Art. 41**Intercapedini e griglie di aerazione**

- 1 Ai fini del presente regolamento è definito “intercapedine” il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l’intercapedine ha la finalità di consentire l’illuminazione indiretta, l’aerazione e la protezione dall’umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio e di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Il fondo dell’intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

Art. 42**Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni**

- 1 Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
- 2 Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
- 3 Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
- 4 Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco – conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.

- 5 I cornicioni e gli oggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
- 6 E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'Autorità Comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Art. 43

Muri di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a tre metri, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a tre metri, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio e ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in calcestruzzo intonacato e comunque nel rispetto dei criteri architettonici della zona.
5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. L'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

Art. 44**Numeri civici**

- 1 Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
- 2 Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso a destra e ad una altezza variabile da 2,00 m a 3,00 m e deve essere mantenuto perfettamente visibile, e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
- 3 Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
- 4 E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
- 5 In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

Art. 45**Parapetti e ringhiere**

- 1 Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono:
 - avere altezza non inferiore a 1,00 metro e non superiore a 1,50 metri, fatte salve esigenze particolari da valutare caso per caso;
 - presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
 - non devono:
 - essere scalabili;
 - presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: acciaio, alluminio, legno; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

Art. 46

Passaggi pedonali e marciapiedi

- 1 Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 metri e pendenza massima non superiore all'8%.
Larghezze inferiori sono ammesse solo nel caso di carenza di spazio o per particolari esigenze accertate dagli Uffici Comunali o Provinciali.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art. 47

Passi carrabili

- 1 L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2 Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
- 3 L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

3. Nel caso in cui le aree porticate o a “pilotis” non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a “pilotis” aperte al pubblico passaggio, l’Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l’impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Art. 50 Prefabbricati

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell’ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

Art. 51 Rampe

1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all’interno o all’esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.

6. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,50 metri ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettando la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.
Sia nelle zone residenziali che in quelle produttive, gli ingressi carrai dovranno essere arretrati di metri 1,50 dal filo di recinzione.
7. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura. Per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
8. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Art. 53 Serramenti

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di **4** m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di **5** m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicano il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Art. 54 Servitù pubbliche

1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche e altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.

2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
6. **Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli, tale operazione è a totale carico del proprietario fatta eccezione delle strutture per l'illuminazione pubblica, in tal caso l'operazione sarà per il 20% a carico del comune e per il 80% a carico del proprietario.**

Art. 55 Soppalchi

1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. La realizzazione del soppalco è:
 - a. Soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
 - b. Consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) La parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) L'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c) L'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.

Art. 56 **Sporgenze fisse e mobili**

- 1 Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanziali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi tende ed altri corpi aggettanti; i “bow – window”, le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell’art. 16, comma 2.
- 2 Ove non escluse o limitate dall’applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a. 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,2 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
 - b. **1,5** m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,2 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
- 3 La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

Art. 57 **Strade private**

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall’ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - a alla pavimentazione, se l’Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - b. alla manutenzione e pulizia;
 - c. all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - d. all’efficienza del sedime e del manto stradale;
 - e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - f. all’illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
- 3 Le strade private a servizio di residenza con piu’ unità abitative devono avere larghezza minima di 5,50 metri, raggio di curvatura, misurato nella mezzzeria della careggiata, non inferiore a 7,50 metri. E, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

- 4 Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 5,00 m. e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della careggiata, non inferiore a 6,75 m.
- 5 Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4 m. nel caso di unico senso di marcia, e di 7 m. nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della careggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
- 6 Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
- 7 Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m., poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 5 lx (lux) sul piano stradale.
- 8 Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

Art. 58

Terrazzi

1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0.5%.

Art. 58 bis

Sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive" nel regolamento edilizio comunale

1. Dal 1 giugno 2014, è obbligatorio, per i nuovi edifici ad uso diverso da quello residenziale, con superficie utile lorda superiore a mq. 500, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi di

ristrutturazione edilizia in cui è prevista la realizzazione o il rifacimento completo dei parcheggi.

3. Le infrastrutture di cui al comma 1 sono realizzate:

- a) sul 5% del numero dei posti auto dei parcheggi, coperti o scoperti, con arrotondamento all'unità superiore;
- b) su tutti i box auto chiusi.";

TITOLO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 59 **Prescrizioni generali**

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Art. 60 **Richiesta e consegna di punti fissi**

- 1 Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del Direttore dei lavori.
- 2 Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale – ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale – provvede:
 - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi della fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
- 3 Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
- 4 Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Art. 61**Disciplina del cantiere**

- 1 Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) degli estremi della concessione o dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;
 - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e dei responsabili del cantiere;

Tale cartello è esentato dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

- 2 Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
- 3 I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
- 4 Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
- 5 E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
- 6 L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

- 1 Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.

2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dare corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sul marciapiede o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm (quadrati), disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito – salvo casi eccezionali – il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto, per tale uso alcun corrispettivo.
8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

- 1 Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
- 2 Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.
- 3 Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalla autorità competente; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
- 4 In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità delle parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
- 5 Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
- 6 I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
- 7 Ove del caso, l'Autorità Comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Art. 64 Scavi e demolizioni

- 1 La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- 2 Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all'Autorità comunale.
- 3 Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
- 4 Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
- 5 Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione.
- 6 La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
- 7 Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

Art. 65 Rinvenimenti

- 1 I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

- 2 Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
- 3 Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 67 Vigilanza e coercizione

- 1 L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28.02.1985, n. 47, e dell'articolo 59 della L.R. 05.12.1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2 L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
- 3 Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
- 4 Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.

5 L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salvo restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639.

Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni

- 1 Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale 08.07.1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
- 2 Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

- 1 E' facoltà dell'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
- 2 La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
 - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
 - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
- 3 L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
- 4 La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

Art. 70**Deroghe**

- 1 L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente – limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse – applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

ALLEGATI

Modello 1

Comune di MURELLO

Provincia di CN

CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.)

Richiesto da in qualità di (1)
.....per
l'immobile sito in
n., descritto al catasto al foglio
Particelle

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti

1. Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile
.....

Piani Territoriali

Piano Regolatore Generale o Variante

Strumenti urbanistici esecutivi

Regolamento Edilizio

Altri regolamenti comunali

Altri piani

Programma Pluriennale di Attuazione (3)

2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia.

Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente
.....

Destinazioni d'uso ammesse

Tipi di intervento ammessi

Indice di densità edilizia territoriale (It)

Indice di densità edilizia fondiaria (If)

Distanza dai confini (Dc)

Distanza dalle costruzioni (D)

Distanza dal ciglio stradale (Ds)

Altezza massima (H)

Numero dei piani (Np)

Rapporto di copertura (Rc)

Altre prescrizioni

Urbanizzazioni esistenti (4)

Urbanizzazioni da realizzare

3. Vincoli incidenti sull'immobile

Espropriativi

Comportanti l'inedificabilità

Comportanti speciali autorizzazioni

Allegati

- Estratto planimetria P.R.G.

- Altri eventuali

Data

L' Autorità Comunale

.....

NOTE

- 1 Proprietario o titolare di altro diritto che conferisce la facoltà di svolgere attività edilizie.
- 2 Indicare gli estremi del testo normativi, dell'atto o del provvedimento e descriverlo sinteticamente.
- 3 Specificare se il Comune è obbligato a dotarsi di P.P.A.; se esiste un P.P.A. vigente e la data della sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel P.P.A.; per quali interventi è obbligatorio l'inserimento in P.P.A.
- 4 Fruibili con semplice allacciamento.

Modello 2

Comune di MURELLO

Provincia di CN

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)

Prot.

- Vista la domanda pervenuta il prot.
del Sig. n. a il
residente in intesa a richiedere il rilascio del Certificato di
Destinazione Urbanistica relativo agli immobili distinti all'Ufficio del Territorio – Catasto
Terreni:
al Fg mappale
- Visto l'Art. 18 della Legge n. 47 del 28.02.1985;
- Visto il P.R.G.C. approvato con D.G.R. n° in data e
successive varianti;

C E R T I F I C A

- Che l'immobile distinto all'Ufficio del Territorio – Catasto Terreni
al Fg mappale,
ricade in base al vigente P.R.G.C. e in area a destinazione
“
.....
.....
.....”.

Con le prescrizioni di cui all'art. delle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G.C.

Si rilascia la presente certificazione in carta legale per gli usi consentiti dalla legge,
precisando che in caso di variazione di strumento urbanistico il certificato perderà ogni
efficacia.

MURELLO, Li _____

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Allegato: scheda di P.R.G.C.

Modello 3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DE PROGETTO MUNICIPALE

Descrizione del sito d'insediamento e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo (1).....

.....

Tipo di intervento, destinazione d'uso, modalità di attuazione (2)

.....

.....

Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni (3)

.....

Caratteri dell'intervento edilizio:

- Collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato

.....

.....

- Caratteri compositivi ed ambientali (4)

.....

- Organizzazione e funzionalità degli spazi interni e loro relazione (nel caso di interventi di rilevanti dimensioni soggetti a piano esecutivo)

.....

- Caratteri tecnologici (5)

- Opere di urbanizzazione esistenti e previste (6)

Calcolo dei volumi e delle superfici per l'area d'intervento

Superficie territoriale (St)

Superficie fondiaria (Sf)

Indice di densità edilizia territoriale (It)

Indice di densità edilizia fondiaria (If)

Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

Rapporto di copertura (Rc)

(*)		Ammesso/a	Esistente	Realizzabile	In progetto
(V)	M (Cubici)				
(Sul)	M (Quadrati)				
(Sc)	M (Quadrati)				
(H)	M		/	/	
(Np)			/	/	
(Dc)	M		/	/	
(D)	M		/	/	
(Ds)	M		/	/	

(*) I simboli riportati nella colonna corrispondono alle definizioni inserite nell' articolato del Regolamento Edilizio.

Data

Il Richiedente

Il Progettista

NOTE

- 1 Caratteri ambientali, morfologia, idrogeologia, esposizione, indicazione dell'area del piano urbanistico nella quale è compreso.
- 2 Eventuale articolazione in lotti e presenza di piano esecutivo; per le destinazioni produttive indicare anche il tipo di lavorazione con i materiali utilizzati ed i prodotti smaltiti.
- 3 Dimostrazione del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescrizioni, condizioni, servitù e altro.
- 4 Descrizione degli obiettivi formali con riferimento all'interno ed eventualmente all'armonizzazione con preesistenze di carattere storico e di valore stilistico, ove ne ricorrano le ragioni.
- 5 Descrizione dei sistemi e/o elementi impiegati nella costruzione: fondazioni (continue, plinti, pali, ecc.), strutture verticali ed orizzontali, copertura, murature esterne ed interne, intonaci, pavimenti e rivestimenti esterni ed interni, impianti, opere complementari esterne (giardini, piantumazione, recinzione, ecc.....)
- 6 Con riferimento a: viabilità, acquedotto, fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc....

Modello 4

COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

**ORIGINALE
COPIA**

Concessione edilizia n°

Pratica edilizia n°

MURELLO, Lì

CONCESSIONE EDILIZIA

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

- Vista la domanda di concessione edilizia presentata il Prot. n° da:

..... N. A IL..... RES. IN

..... VIA N° 7 C.F.

PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE DISTINTO ALL'UFFICIO DEL TERRITORIO CATASTO
TERRENI AL FOGLIO MAPPALE

Relative a:

.....

UBICATO IN VIA, DISTINTO ALL'UFFICIO DEL TERRITORIO
CATASTO TERRENI AL FG. MAPP.;

- Sentito il parere della Commissione Comunale Edilizia del
- Visti i Regolamenti Comunali d'Igiene e di Edilizia;
- Visto il T.U. Legge Comunale e Provinciale 03.03.1934 n. 383;
- Visto il T.U. Leggi Sanitarie del 27.07.1934 n° 1265;
- Viste le Leggi Urbanistiche 17.8.1942 n° 1150 e 06.08.1967 n° 765;
- Vista la Legge 05.11.1971 n° 1086;
- Vista la Legge 28.01.1977 n° 10;
- Vista la Legge Regionale 05.12.1977 n° 56 e s.m.i.;
- Vista la Legge 28.02.1985 n° 47;
- Visto il P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. n° 45-11205 del 02.08.1996;
- Vista la Legge n° 122/1989;
- Vista la Legge n° 127/1997 e s.m.i.;
- Vista la ricevuta comprovante il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 5 della Legge n° 10/1977 e del contributo commisurato al costo di costruzione di cui all'art. 6 della Legge n° 10/1977;

- Visto il parere favorevole dell'A.S.L. 17 Servizio Igiene e Sanità Pubblica in data

RILASCIA CONCESSIONE

A:

.....
NATO A IL
RESIDENTE IN VIA N.....
C.F.

Relativa a:

INTERVENTO DI UBICATO IN
VIA, DISTINTO ALL'UFFICIO DEL TERRITORIO
CATASTO TERRENI AL FG. MAPP.;

PRESCRIZIONI:

.....

NORME PRINCIPALI:

Il termine d'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno, il termine di ultimazione lavori, entro il quale l'opera deve essere abitabile/agibile non può essere superiore a tre anni. In caso di variante i termini sono riferiti al provvedimento iniziale, sono fatte salve eventuali proroghe di cui nel dispositivo.

(TERMINI RIFERITI ALLA CONCESSIONE ORIGINARIA)

VENGANO RISPETTATE LE NORME GENERALI SOTTO RIPORTATE

- 1) Il proprietario committente, l'assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso dell'inizio delle operazioni di tracciamento della costruzione, della copertura del tetto e della richiesta del certificato di abitabilità o agibilità al Sindaco o all'Ufficio Tecnico – Urbanistico.
- 2) Di massima non devono mai ingombrarsi gli spazi pubblici adiacenti alle opere in corso di realizzazione, occorrendo l'occupazione di tali spazi pubblici, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco. Le aree così occupate dovranno essere restituite in pristino.
- 3) Il luogo destinato all'esecuzione dei lavori dovrà essere recinto con steccato lungo le aree pubbliche, gli steccati dovranno essere muniti pure agli angoli di lampade rosse, accese dal tramonto all'alba e di catarifrangenti in modo che il recinto sia facilmente visibile.

- 4) Sul luogo dei lavori deve essere apposto un cartello riportante gli estremi della Concessione Edilizia, il Committente, i Progettisti e Direttori dei Lavori per ogni categoria di opera.
- 5) Per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso e di strutture metalliche, deve essere fatta denuncia all'Ufficio Regionale Opere Pubbliche prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 1089 del 05.11.1971.
- 6) Siano scrupolosamente osservate le norme per la prevenzione infortuni e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.08.1996 n° 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili)

Il proprietario committente, l'assuntore dei lavori ed il progettista sono responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di leggi e regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente CONCESSIONE di costruzione.

La CONCESSIONE si intende concessa SOTTO LA RISERVA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DI TERZI e che la medesima non impegna il Comune all'infuori del Regolamento Edilizio e del Piano Regolatore vigente adottato.
Essa deve essere tenuta a disposizione dell'Autorità nel luogo dei lavori.

Si allega alla presente un esemplare vistato di ciascuno dei disegni presentati.

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

PUBBLICAZIONE

La presente Concessione Edilizia è in corso di pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio di apposito elenco indicante gli estremi dell'Atto Amministrativo, per giorni quindici consecutivi a partire dal _____.

MURELLO, Li _____

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

RELAZIONE DI NOTIFICA

COMUNE DI MURELLO

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di avere oggi _____

del mese di _____ anno _____ notificato la presente

CONCESSIONE n° _____ al Signor _____

consegnandone copia a mani al Signor _____

IL RICEVENTE

L'INCARICATO

Modello 5

COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

**ORIGINALE
COPIA**

Autorizzazione Edilizia n°

Pratica Edilizia

MURELLO, Lì

**A U T O R I Z Z A Z I O N E
E D I L I Z I A**

(a norma dell'art. 56 della Legge Regionale 05 dicembre 1977 n° 56)

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

Vista la domanda presentata il ed assunta al protocollo al n°
integrata il Prot. da:

.....
N. A IL
RES. IN VIA N.
C.F.

Tendente ad ottenere l'Autorizzazione Edilizia per:

INTERVENTO DI
UBICATO IN VIA N° ALL'UFFICIO DEL
TERRITORIO CATASTOAL FG. MAPP.....

- Sentito il parere della Commissione Comunale Edilizia del
- Visti i Regolamenti Comunali d'Igiene e di Edilizia;
- Visto il T.U. Legge Comunale e Provinciale 03.03.1934 n° 383;
- Viste le Leggi Urbanistiche 17.08.1942 n. 1150 e 06.08.1967 n° 765;
- Vista la Legge 28.01.1977 n° 10;
- Vista la Legge Regionale 05.12.1977 n° 56 e s.m.i.
- Vista la Legge 28.02.1985 n. 47;
- Vista la Legge 24.03.1987 n. 122;
- Vista la Legge 15.05.1997 n. 12;
- Visto il P.R.G.C. vigente approvato con DGR n. 45-11205 del 02.08.1996;
- Visto l'Art. 56 della Legge 05.12.1977 n° 56;

RILASCIA AUTORIZZAZIONE

AL SIG:

.....
N. A IL
RES. IN VIA N.
C.F. :

RELATIVA A:

INTERVENTO DI
UBICATO IN VIA ALL'UFFICIO DEL TERRITORIO
CATASTO AL FG. MAPP.

PRESCRIZIONI:

/

NORME PRINCIPALI:

Il termine di inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno, il termine di ultimazione lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile/abitabile non può essere superiore a tre anni. (TERMINI RIFERITI ALL'AUTORIZZAZIONE ORIGINARIA)

VENGANO RISPETTATE LE NORME GENERALI SOTTO RIPORTATE

Il proprietario committente, l'assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso dell'inizio dei lavori all'Ufficio Tecnico – Urbanistico.

Di massima non devono mai ingombrarsi gli spazi pubblici adiacenti alle opere in corso di realizzazione, occorrendo l'occupazione di tali spazi pubblici, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco. Le aree così occupate dovranno essere restituite in pristino.

Il luogo destinato all'esecuzione dei lavori dovrà essere recinto con steccato, segnalato se prospiciente aree – spazi pubblici con lampade rosse accese dal tramonto all'alba e di catarifrangenti in modo che il recinto sia facilmente visibile.

Sul luogo dei lavori deve essere apposto il prescritto cartello di cui all'art. 4 della Legge 28.02.1985 n° 47.

L'inosservanza delle norme è sanzionata amministrativamente dall'art. 69 della Legge Regionale 05.12.1977 n° 56.

L'AUTORIZZAZIONE si intende concessa SOTTO LA RISERVA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DI TERZI e che la medesima non impegna il Comune all'infuori del Regolamento Edilizio e del Piano Regolatore vigente ed adottato.

Essa deve essere tenuta a disposizione dell'Autorità nel luogo dei lavori.

Si allega alla presente un esemplare vistato di ciascuno dei disegni presentati.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

PUBBLICAZIONE

La presente Concessione Edilizia è in corso di pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio di apposito elenco indicante gli estremi dell'Atto Amministrativo, per giorni quindici consecutivi a partire dal _____.

MURELLO, Li _____

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

RELAZIONE DI NOTIFICA

COMUNE DI MURELLO

Il sottoscritto Messo Comunale certifica di avere oggi _____

del mese di _____ anno _____ notificato la presente

CONCESSIONE n° _____ al Signor _____

consegnandone copia a mani al Signor _____

IL RICEVENTE

L'INCARICATO

Modello 6

COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI

COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

AL COMUNE DI
12030 MURELLO

CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE N. DEL
RELATIVA AI LAVORI DI
.....
.....
IN VIA

Il/la sottoscritto/a
Nato/a il
Residente a Via
Recapito telefonico
Codice fiscale
Titolare della Concessione/Autorizzazione n. /
citata in oggetto, comunica che:

- in data hanno avuto inizio i lavori autorizzati,
- la direzione dei lavori è affidata al Sig.
iscritto albo/collegio
codice fiscale
Con studio a
Via
Recapito telefonico
- l'esecuzione delle opere è affidata all'impresa
.....
con sede in Via
Partita I.V.A.

Il sottoscritto
Direttore dei Lavori, sotto la propria personale responsabilità,
ATTESTA:

- NON sono previste opere in c.a., c.a.p. o metalliche da assoggettare alle norme della Legge n. 1086 del 05.11.1971;
- NON viene installato, modificato o ampliato l'impianto termico per cui non necessitano il Progetto e la Relazione Tecnica previsti all'art. 29 della Legge n. 10 del 09.01.1991, gli impianti NON superano i limiti per i quali risulta obbligatoria la redazione del progetto ai sensi della Legge n. 46 del 05.03.1990.

.....
.....

Allega alla presente:

- copia denuncia opere in c.a., c.a.p. o metalliche depositata al Genio Civile di Cuneo (Legge n. 1086 del 05.11.1971) in data
 - duplice copia del progetto dell'isolamento e dell'impianto termico ai sensi della Legge n. 10 del 09.01.1991 (D.P.R. N. 1052 del 29.06.1977 – D.P.R. n. 412 del 26.08.1993),

 - progetto degli impianti:
 - elettrico
 - radiotelevisivo, elettronico, protezione scariche atmosferiche
 - riscaldamento o climatizzazione
 - idrosanitario
 - per il trasporto o utilizzazione del gas
 - sollevamento persone o cose
 - protezione antincendio
- ai sensi della Legge n. 46 del 05.03.1990 e altre normative vigenti in materia,
- copia della domanda di allacciamento alla fognatura comunale,
 - copia ricevuta versamento contributo sul costo di costruzione,
 - polizza fidejussoria per.....
 -
 -

OSSERVAZIONI:

Dichiara, in relazione alla legislazione vigente che tende alla "Tutela della privacy" di essere informato:

- del fatto che i dati trasmessi con la presente comunicazione, al fine di rispondere alle esigenze del richiedente, sono trattati in banche dati cartacee ed informatiche e potranno essere comunicati agli aventi diritto ai sensi della normativa vigente;
- dei diritti che gli competono ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 art. 13.

MURELLO, Li _____

IL CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA ESECUTRICE

N.B. La presente comunicazione deve essere compilata in ogni sua parte e consegnata tempestivamente al momento dell'inizio dei lavori autorizzati.

Modello 7

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

Il sottoscritto legale rappresentante di (1)
....., in qualità di titolare della
Concessione/Autorizzazione edilizia n.
in data relativa all'intervento (2)
.....
sito in n.
individuato a catasto (3)

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo del Regolamento Edilizio
Comunale di aver ultimato i lavori relativi al descritto intervento in data

Data

Il Titolare

.....

Il Direttore dei Lavori

.....

NOTE

- 1 Ragione sociale, se del caso.
- 2 Tipo di intervento assentito.
- 3 Terreni/Fabbricati

Modello 8

RICHIESTA DI CERTIFICATO DI ABITABILITA'

**AL COMUNE DI
12030 MURELLO**

**OGGETTO: DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E RICHIESTA PERMESSO DI
ABITABILITA'
CONCESSIONE NR.**

Il sottoscritto
Titolare della Concessione Edilizia nr.
per
.....
.....
in questo Comune in Via
In Catasto al Foglio Mappale

D I C H I A R A

Che la suddetta costruzione è stata definitivamente ultimata in data
e che le condizioni e prescrizioni contenute nell'atto di concessione sono state adempiute nei
modi e termini in esso previsti;

C H I E D E

Il permesso di abitabilità per la suddetta costruzione ed allega:

1	Dichiarazione del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 4, 1° comma del D.P.R. n° 425/1994;
2	Dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della Legge 05.03.90 n° 46;
3	Dichiarazione congiunta del titolare e del Direttore dei Lavori certificante la non avvenuta installazione degli impianti soggetti a dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 05.03.1990 n. 46;
4	Certificato di Collaudo Statico vistato dalla Regione Piemonte (ex Genio Civile) comprovante l'avvenuto deposito a norma dell'art. 7 della Legge 1086/71;
5	Dichiarazione del Direttore dei Lavori certificante al non avvenuta realizzazione di opere in cemento armato;
6	Copia attestante l'avvenuta denuncia all'Ufficio del Territorio dell'immobile ai sensi dell'art. 52, della Legge 28.02.1985 n. 47 e dell'art. 3 della legge 18.11.1991 n. 363 completa di scheda catastale;

7	Copia attestante l'avvenuta denuncia all'Ufficio del Territorio di costruzione rurale esistente alla data 11.03.1998 secondo la modalità di cui all'art. 114 del regolamento per la conservazione del Nuovo Terreni approvato con R.D. 08.12.1938 n. 2153 (Art. 1 D.P.R. 30.12.1999 n. 536)
8	Autorizzazione allo scarico ai sensi della L.R. 13/1990 e s.m.i.
9	Dichiarazione attestante l'allacciamento alla pubblica fognatura;
10	Certificato di prevenzione incendi;
11	Nulla Osta sul progetto rilasciato dai Vigili del Fuoco;
12	Dichiarazione congiunta del proprietario e Direttore dei Lavori attestante la potenzialità della centrale termica;
13	Dichiarazione attestante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio finalizzata all'esercizio provvisorio dell'attività, comprovante l'avvenuta presentazione al Comando Vigili del Fuoco di Cuneo della domanda di sopralluogo per l'ottenimento del C.P.I. (Art. 3 Circ. Min. Int. 05.05.1998 n. 9);
14	Dichiarazione congiunta del progettista, costruttore Direttore dei Lavori attestante la rispondenza dei lavori di isolamento termico alla documentazione depositata in Comune ai sensi dell'art. 28 della Legge 10/91;
15	Dichiarazione del Direttore Lavori attestante il rispetto delle Norme relative all'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 11.2 del D.M. 14.06.1989 n. 236;
16	Esito potabilità acqua di provenienza dal pozzo uso approvvigionamento idrico del nucleo familiare;
17	Dichiarazione congiunta del proprietario e Direttore dei Lavori attestante la verifica dei parametri di isolamento acustico di cui alla Legge 26.10.1995 n. 447 e relativo Regolamento di attuazione D.P.C.M. 05.12.1997
18	Ricevuta n. in data attestante il versamento della 3° rata del costo di costruzione

Dichiara di essere a conoscenza che la mancata presentazione anche di un solo documento e/o elaborato fra quelli sopra elencati comporterà l'archiviazione della pratica per incompletezza e la sospensione dell'iter procedurale fino a quando non saranno presentati i documenti menzionati.

Dichiara, in relazione alla legislazione vigente che tende alla "Tutela della privacy" di essere informato:

- del fatto che i dati trasmessi con la presente comunicazione, al fine di rispondere alle esigenze del richiedente, sono trattati in banche dati cartacee ed informatiche e potranno essere comunicati agli aventi diritto a sensi della normativa vigente.
- Dei diritti che gli competono ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 art. 13.

Lì, _____

IL PROPRIETARIO

Modello 9

**ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI
NELLE ZONE AGRICOLE**

Repubblica Italiana

COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

L'anno....., il giorno del mese di
Davanti a me (1)è personalmente comparso,
il Sig.nato a
il, residente in
Via di professione
Codice Fiscale

Detto comparente, (2), con il presente atto si obbliga come

PREMESSO CHE

- A) è proprietario del terreno sito in Distinto al catasto al Foglio Mappali; fra le coerenze sul quale intende realizzare
- B) ha presentato istanza per il rilascio di concessione edilizia al Comune di in data prot. n. per la costruzione di quanto sopra;
- C) ha documentato, ai sensi di legge, le classi di colture in atto ed in progetto.

DATO ATTO CHE

il Comune predetto, ai fini del rilascio della concessione edilizia, richiede (ai sensi dell'art. 25, commi settimo, ottavo e nono, della legge regionale n. 56 del 05.12.1977 e s.m. e i.) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, il vincolo di trasferimento di cubatura, e le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. si obbliga, per sé, e per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo:

- 1) a mantenere la destinazione degli immobili di cui in premessa al servizio dell'attività agricola;
- 2) a vincolare a favore della erigenda costruzione, al fine di garantire alla stessa il rispetto dell'indice fondiario, i seguenti terreni: (3)
- 3) a versare al Comune di Murello, quale sanzione, in caso di osservanza degli impegni assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata dal Comune in base alla nuova destinazione, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi urbanistiche statali e regionali vigenti. Saranno in ogni caso dovuti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione relativi alla nuova destinazione d'uso.

Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente a favore del Comune di Murello esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.

Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico del dichiarante stesso.

Data

Firma

.....

NOTE

- 1)NOTAIO
- 2)CONSUETE CLAUSOLE SULLA PRESENZA DEI TESTIMONI O SULLA RINUNCIA AGLI STESSI
- 3)IDENTIFICARE I TERRENI CON GLI ESTREMI CATASTALI

Modello 10

CERTIFICATO DI ABITABILITA'

**Pratica Edilizia n.
n.**

**COMUNE DI MURELLO
Provincia di Cuneo**

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Vista la domanda pervenuta il ed assunta al Prot. n.,
prodotta dal Signor Residente in
Via N. tendente ad ottenere il rilascio del Certificato di
Abitabilità relativo a “.....
.....” in Scarnafigi Via, distinto all’Ufficio
del Territorio Catasto Fabbricati al Fg. Mappale n°

- Vista la concessione edilizia n° in data
- Vista la concessione edilizia n° in data

- Vista la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 425/94 attestante la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;

- Vista la prova dell’avvenuto accatastamento ai sensi dell’art. 53 della Legge 28.02.1985 n. 47 e s.m. e i.;

- Visto il Certificato di collaudo statico redatto dal Dott.in data , Depositato alla Regione Piemonte Ufficio OO.PP. Difesa del Suolo di Cuneo in data n°

- Vista la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ai sensi dell’art. 9 Legge 46/90 datata prodotta dalla ditta “.....” corrente in

D I C H I A R A

L'ABITABILITA' D EL FABBRICATO
UBICATO IN VIA di proprietà
Nato a ilresidente in
Via N., distinta all'Ufficio del Territorio Catasto
Fabbricati al Fg. Mappale sub

Descrizione dell'edificio:

Piano

.....

Piano

.....

Consistenza complessiva mq.

Prescrizioni:

MURELLO, Lì _____

IL RESPONSABILE SERVIZI TECNICI

MURELLO, Lì _____

IL RICEVENTE

APPENDICE ALL'ART. 31

ISTRUZIONI

- Il contenuto della presente Appendice è aggiornato dal Comune quando ciò si renda necessario in conseguenza dei mutamenti del quadro legislativo di riferimento e/o delle direttive in materia: l'aggiornamento non pregiudica la conformità al testo tipo.
- Ove il Comune scelga di fissare livelli di prestazioni per ogni specifica proposizione essenziale e di stabilirne le modalità di verifica, l'art. 31 e la presente appendice sono soppressi ed i loro contenuti sono sistematicamente sviluppati ed inseriti nel nuovo testo.
- L'elenco proposto al paragrafo 3 può essere utilizzato, sia dal tecnico progettista delle opere edilizie sia dal tecnico del Comune, quale pro memoria per l'ottemperanza agli adempimenti in esso indicati.

1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
Resistenza meccanica alle vibrazioni

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

Resistenza al fuoco.
Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio.
Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio.
Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso.

c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

Assenza di emissione di sostanze nocive
Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
Temperatura di uscita dei fumi
Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario
Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali
Smaltimento delle acque meteoriche
Tenuta dell'acqua; impermeabilità
Illuminazione naturale
Oscurabilità
Temperatura dell'aria interna
Temperatura superficiale
Ventilazione
Umidità relativa
Protezione delle intrusioni

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

Sicurezza contro le cadute
Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
Limitazione dei rischi di ustione
Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
Sicurezza elettrica
Sicurezza degli impianti

e)PROTEZIONE DAL RUMORE

Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

f)RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

Contenimento dei consumi energetici

Temperatura dell'aria interna

Temperatura dell'acqua

g)FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

Accessibilità, visitabilità, adattabilità

Disponibilità di spazi minimi

2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

A) RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ

- Legge 5 novembre 1971, n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. 20 novembre 1987: "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
- D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- D.M. 9 gennaio 1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- D.M. 16 gennaio 1996: "Norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252: "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui a decreto ministeriale 9 gennaio 1996".

b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

- D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689: "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".
- Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91: "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".
- Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68: "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".
- D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".

- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 “Approvazione del Regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi”.
- D.M. 1° febbraio 1986: “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”.
- D.M. 16 maggio 1987, n. 246: “Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione”.

c) TUTELA DELL’IGIENE, DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE.

- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”.
- D.M. 23 novembre 1972: “Approvazione tabella UNI – CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile”.
- D.M. 5 luglio 1975, art. 5: “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali d’abitazione”.
- Legge 10 maggio 1976, n. 319: “Norme per la tutela delle acque dell’inquinamento”.
- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 21 febbraio 1977. Allegati 4 e 5.
- Legge 5 agosto 1978, n. 457: “Norme per l’edilizia residenziale”.
- D.M. 23 novembre 1982: “Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali”.
- D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: “Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili”.
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10: “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”.
- Legge 27 marzo 1992, n. 257: “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.

d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO

- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.
- Legge 5 marzo 1990, n. 46: “Norme per la sicurezza degli impianti”.
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti”.
- Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”.
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494: “Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.

e) PROTEZIONE DAL RUMORE

- D.P.C.M. 1° marzo 1991: “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”.
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: “Legge quadro sull'inquinamento acustico”.

f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

- Legge 30 aprile 1976, n. 373: “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici”.
- D.M. 23 novembre 1982: “Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali”.
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10: “Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”.

g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

- Legge 39 marzo 1971, n. 118: “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili”.
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13: “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA, DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI.

- a) Legge 5 marzo 1990, n. 46: “Norme per la sicurezza degli impianti” e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.

Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio (art. 6, comma 3, lettera b):

- Impianti elettrici

art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90;

art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c) del D.P.R. 447/91

- Impianti radiotelevisivi ed elettronici

- Impianti di protezione da scariche atmosferiche

art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90

art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91

- Impianti di canne fumarie collettive

- Impianti di climatizzazione 40.000 Frig/h

art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90

art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91

- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili con P 34,8 KW

art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90

art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91

- Impianti di protezione antincendio

art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90

art. 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91

b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: “Norme per l’attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.

Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all’art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.

- Progetto dell’impianto

Modello A

Per opere relative ad edifici di nuova costruzione
o a ristrutturazione di nuovi edifici

Modello B

Per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in
edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti
termici

Modello C

Per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con P 35 KW

c) D.M. 1 dicembre 1975: “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi
caldi sotto pressione”.

Denuncia dell’impianto termico con P 30.000 Kcal/h all’ISPESL di settore (Istituto Superiore per
la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 18 del D.M.
citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell’art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.

d) D.M. 16 febbraio 1982: “Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente
la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”

si no

Presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento
autorizzativi edilizio, per l’insediamento di attività elencate
dall’Allegato B del decreto stesso.

Specificare attività:

COMUNE DI MURELLO

Provincia di CUNEO

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato con:

- deliberazione del C.C. n. 37 in data 18 dicembre 2000 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 6 DEL 07.02.2001)
- deliberazione del C.C. n. 20 in data 26 settembre 2005 (pubblicato sul B.U.R.P. n. 45 DEL 10.11.2005)ù
- deliberazione del C.C. n. 03 in data 26 gennaio 2006 - esecutiva in data 09.02.2006 - e pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30 in data 26.07.2007.
- modificato ed integrato con deliberazioni del C.C. n. 27 del 25 luglio 2011 esecutiva in data 19 febbraio 2012 e n. 11 in data 23 febbraio 2012 esecutiva in data 11 marzo 2012 – e pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale dell Regione Piemonte n. ____ in data _____.

MURELLO, Lì **11.03.2012**

Visto: IL SINDACO
(Miniotti Cav. Giovanni)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Buonamico Maria Donata)

.....

.....